



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disciplinare

per la tenuta dell'Albo regionale

delle Imprese forestali

(Legge regionale del 27.04.2016, n. 8 art. 26 comma 4)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sommario

Art. 1 Finalità	1
Art. 2 Destinatari	1
Art. 3 Effetti dell'iscrizione all'Albo	1
Art. 4 Struttura dell'Albo	2
Art. 5 Requisiti per l'iscrizione	3
Art. 6 Altre dichiarazioni obbligatorie	3
Art. 7 Esonero dall'obbligo di iscrizione al Registro Nazionale degli Operatori (D. Lgs. 178/ 2014 art. 4, comma 1)	4
Art. 8 Formazione professionale	4
Art. 9 Gestione dell'albo	4
Art. 10 Iscrizione	5
Art. 11 Conferma dell'iscrizione	5
Art. 12 Sospensione, reintegro, cancellazione	5
Art. 13 Imprese con analoghe qualificazioni attestate da altre regioni, province autonome o altri Stati membri dell'Unione europea	6
Art. 14 Disposizioni di prima applicazione	7



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 1 Finalità

1. L'Albo Regionale delle imprese forestali è istituito dall'Art.26 della Legge regionale 28 aprile 2016, n.8 "Legge forestale della Sardegna", integrato con le indicazioni contenute nell'art. 10 del D. lgs del 3 aprile 2018, n.34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" e nel Decreto ministeriale del 29 aprile 2020, n. 4470 "Criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali", al fine di promuovere:

- a) la crescita delle imprese che operano nei settori forestale, ambientale e sughericolo, nella gestione, difesa, tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali;
- b) la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore;
- c) il conseguimento di standard ottimali di sicurezza sul luogo di lavoro, in accordo con la normativa vigente;
- d) la Gestione Forestale Sostenibile nel rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo Stato;
- e) la certificazione dei processi gestionali e produttivi del settore forestale;
- f) la realizzazione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del "Sistema di dovuta diligenza", che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
- g) la predisposizione di un quadro informativo e conoscitivo del settore.

Art. 2 Destinatari

1. Possono iscriversi al presente Albo gli operatori economici in forma singola o associata del settore forestale che, anche solo stagionalmente eseguono lavori e forniscono servizi nei settori forestale, ambientale e sughericolo, previsti dalle norme regionali e specificatamente di seguito richiamati:

- a) interventi di utilizzazione boschiva;
- b) interventi di rimboschimento e di imboschimento;
- c) interventi colturali di difesa fitosanitaria, di prevenzione degli incendi boschivi;
- d) pratiche di gestione forestale finalizzate alla salvaguardia, mantenimento, incremento e valorizzazione delle produzioni, anche non legnose;
- e) pratiche selvicolturali e interventi di gestione del paesaggio forestale;
- f) opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica;
- g) interventi di sughericoltura o di estrazione e selezione del sughero;
- h) interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali, se svolti congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui alle precedenti lettere da a) a g);
- i) attività di vivaistica forestale se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui alle precedenti lettere da a) a g);
- j) attività concernenti la prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimari, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui alle precedenti lettere da a) a g).

Art. 3 Effetti dell'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'albo costituisce condizione necessaria per:

- a) l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi nei settori forestale, ambientale e sughericolo, di cui al precedente art. 2 comma 1, nelle aree di proprietà o possesso pubblico;



- b) l'aggiudicazione di lotti boschivi da sottoporre a taglio o ad estrazione del sughero, nelle aree di proprietà o possesso pubblico assegnate con le procedure di legge;
- c) l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi nei settori forestale, ambientale e sughericolo, di cui al precedente art. 2 comma 1, che beneficiano di finanziamenti o contributi pubblici, fatta eccezione per gli interventi da eseguirsi in economia quando tale modalità sia prevista dalla fonte di finanziamento.

2. L'iscrizione all'albo costituisce condizione preferenziale, fermo restando le condizioni di obbligatorio previste al comma 1, per:

- a) la concessione in gestione di superfici forestali pubbliche, ad operatori forestali economici con centro aziendale entro un raggio di 70 chilometri dalla superficie forestale oggetto di concessione;
- b) beneficiare di finanziamenti e contributi pubblici per l'acquisto di attrezzature e mezzi forestali;
- c) accedere alla formazione professionale promossa dalla Regione, per gli operatori economici aventi sede legale in Sardegna;
- d) beneficiare delle agevolazioni previste dalla Legge 31 gennaio 1994, n.97, "Nuove disposizioni per le zone montane";
- e) l'aggiudicazione di lavori e servizi in ambito forestale con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L'iscrizione all'Albo non è necessaria per i seguenti tipi di intervento:

- a) interventi in amministrazione diretta eseguiti dalle pubbliche amministrazioni;
- b) utilizzazioni da parte degli aventi diritto nei terreni soggetti ad uso civico nell'esercizio del proprio diritto di legnatico;
- c) altri interventi non contemplati dai precedenti commi (es. raccolta legna per autoconsumo, manutenzione soprassuolo aziendale ai fini di protezione dagli incendi, etc.).

Art. 4 Struttura dell'Albo

1. L'albo prevede due ELENCHI:

ELENCO 1: operatori economici aventi sede legale in Sardegna;

ELENCO 2: operatori economici che non hanno sede legale in Sardegna.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, gli operatori economici si distinguono, in base alla natura giuridica, nelle seguenti SEZIONI:

SEZIONE A: soggetti imprenditoriali, in forma singola e associata, iscritti nel registro delle imprese presso le competenti CCIAA e che operano in Sardegna, in altre Regioni d'Italia o in Stati membri dell'Unione Europea;

SEZIONE B: operatori economici, aventi sede legale in Sardegna, come definiti all'art. 2135 del Codice Civile, modificato dall'art.1 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e contemplati all'art. 17, comma 2 della L. 97/94 "Legge sulla montagna", ovvero: imprenditori agricoli, in forma singola e associata iscritti all'anagrafe delle aziende agricole; piccoli imprenditori agricoli, coltivatori diretti singoli o associati che conducono aziende agricole ubicate nei territori montani; cooperative e consorzi di cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino le loro attività nei comuni montani.

3. L'albo, in base alla tipologia di prestazioni e alle competenze professionali correlate, è articolato in 5 CATEGORIE distinte

CATEGORIA I: operatori economici che eseguono attività selvicolturali [art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e)];

CATEGORIA II: operatori economici che eseguono opere di sistemazione idraulico-forestale, anche con tecniche di ingegneria naturalistica (art. 2, comma 1, lett. f);

CATEGORIA III: operatori economici che eseguono interventi di sughericoltura o di estrazione e selezione del sughero (art. 2, comma 1, lett. g);

CATEGORIA IV: operatori economici che eseguono interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali, di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. h, qualora



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

svolgano congiuntamente almeno una delle pratiche o degli interventi di cui al precedente art. comma 2 lettere da a) a g).

CATEGORIA V: operatori economici del settore vivaistico qualora svolgano congiuntamente almeno una delle pratiche o degli interventi di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere da a) a g);

CATEGORIA VI: operatori economici che operano nel settore della prima trasformazione e commercializzazione di prodotti legnosi, congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere da a) a g).

4. Le imprese potranno richiedere l'iscrizione ad una o più categorie di cui al comma precedente.

Art. 5 Requisiti per l'iscrizione

1. L'operatore economico che intende ottenere l'iscrizione all'Albo, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) eseguire lavori o fornire servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite all'art. 7, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34;
- b) essere iscritto nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche per l'esercizio di attività di gestione forestale in quanto esegue lavori o fornisce servizi, in via prevalente o secondaria, riconducibili o equivalenti alla categoria ATECO "Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)";
- c) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- d) non aver riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;
- e) non aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dalla normativa forestale vigente nella regione di iscrizione per importi superiori a 20.000 euro, anche in forma cumulata;
- f) essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC);
- g) in quanto titolare o, in subordine, quale addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, essere in possesso delle competenze professionali corrispondenti al profilo di qualificazione di Operatore forestale - livello EQF2 inserito nel Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione (RRPQ), in coerenza con i criteri minimi nazionali previsti dal DM n. 4472 del 29.04.2020 per la formazione degli operatori forestali.

2. Gli operatori economici forestali dovranno rendere tutte le dichiarazioni ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - *Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*.

Art. 6 Altre dichiarazioni obbligatorie

1. In ottemperanza agli obblighi di comunicazione per finalità statistiche gli operatori dovranno inoltre obbligatoriamente comunicare, tramite modulistica appositamente predisposta, le seguenti informazioni:

- a) la natura giuridica dell'impresa riconoscendosi in una delle sezioni previste all'art 4 comma 2;
- b) la/e categoria/e, di cui all'art. 4 comma 3, cui si richiede l'iscrizione, dichiarando, per ciascuna categoria, la percentuale relativa sul totale dell'attività svolta;
- c) la capacità economica dell'impresa (fatturato annuo e numero di addetti)
- d) eventuali ulteriori qualificazioni professionali riconosciute, possedute dagli addetti legati all'impresa;
- e) il possesso di macchinari e attrezzature.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 7 Esonero dall'obbligo di iscrizione al Registro Nazionale degli Operatori (D. Lgs. 178/ 2014 art. 4, comma 1)

1. All'atto dell'iscrizione al presente Albo regionale, l'operatore forestale che per la prima volta commercializza legno e prodotti da esso derivati nell'ambito di una attività commerciale a titolo oneroso o gratuito, è esonerato dall'iscrizione obbligatoria al "registro nazionale degli operatori", qualora volontariamente rilasci una dichiarazione con le seguenti informazioni:

- a) denominazione, forma giuridica, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, sede legale, recapiti e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- b) dati anagrafici del legale rappresentante;
- c) tipologia, distinguendo tra conifere, latifoglie e piantagioni fuori foresta, nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, la località di provenienza;
- d) quantità annuale commercializzata espressa in volume, peso o numero di unità del legno o dei prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del Regolamento (UE) 995/2010 inclusi nell'allegato al Regolamento stesso, distinguendo le quantità complessive nelle seguenti classi:
 - 1) minore di 100 metri cubi per anno;
 - 2) da 101 a 500 metri cubi per anno;
 - 3) da 501 a 1000 metri cubi per anno;
 - 4) da 1000 a 2000 metri cubi per anno;
 - 5) maggiore di 2000 metri cubi per anno.

Art. 8 Formazione professionale

1. La Regione promuove la formazione professionale in campo forestale provvedendo

- a) alla definizione di standard formativi per la qualificazione professionale a vari livelli e la specializzazione degli addetti del settore;
- b) al riconoscimento, nell'ambito del sistema regionale della formazione professionale, dei percorsi professionali per Operatore forestale (generico/base Liv. EQF 2) svolti in regime di autofinanziamento o di finanziamento pubblico
- c) al riconoscimento, nell'ambito del sistema regionale della formazione professionale, dei percorsi professionali per il profilo di Addetto all'estrazione e alla selezione del sughero (Liv. EQF 3) svolti in regime di autofinanziamento o di finanziamento pubblico

Art. 9 Gestione dell'albo

1. La gestione dell'Albo è curata dal Servizio della Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente competente in materia di politiche forestali, anche avvalendosi degli altri uffici ed enti regionali per gli aspetti di rispettiva competenza, provvedendo:

- a) alla sua prima costituzione;
- b) alla predisposizione della modulistica necessaria alla sua gestione, tenuto conto delle informazioni richieste dalla normativa vigente: istanza di iscrizione; scheda delle dichiarazioni obbligatorie; istanza facoltativa di esonero dall'obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori (ex art. 4 del D. Lgs. 178/2014);
- c) al suo aggiornamento annuale (gestione delle istanze di conferma della permanenza dei requisiti d'iscrizione, ovvero richiesta di modifica delle dichiarazioni obbligatorie presentate dalle imprese);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d) alla gestione attraverso l'adozione di provvedimenti necessari al suo funzionamento;
- e) alla verifica annuale sul possesso dei requisiti e delle dichiarazioni rilasciate, su un campione di almeno il 5% degli operatori iscritti in base alle normative vigenti;
- f) alla promozione e alla cura di iniziative che favoriscano l'accesso all'Albo e ai formativi e di specializzazione dedicati agli addetti delle imprese forestali;
- g) comunica all'autorità competente per i regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR, entro il 1° marzo di ogni anno, gli aggiornamenti delle informazioni di cui al precedente art. 7, al fine di garantire l'esonero dall'obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori, per le sole imprese iscritte all'Albo.

2. Le specifiche procedurali di tenuta dell'Albo sono definite con atti del Dirigente del Servizio della Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente competente in materia di politiche forestali.

3. L'Albo aggiornato è reso pubblico sul portale istituzionale regionale, al fine di promuoverne la conoscenza e l'utilizzo, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 10 Iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo, unitamente alla dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente art.5, deve essere inoltrata via PEC al Servizio della Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente competente in materia di politiche forestali utilizzando, la modulistica allegata al presente *Disciplinare*.

2. L'istanza potrà essere inoltrata:

- a) direttamente dalla ditta;
- b) per il tramite di professionisti, espressamente incaricati, che offrono servizi di consulenza alle imprese.

3. Gli uffici territoriali del CFVA e di FoReSTAS forniscono, sul territorio, assistenza a supporto degli operatori economici.

4. Servizio della Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente competente in materia di politiche forestali, provvede:

- a) al controllo documentale di tutte le istanze;
- b) all'iscrizione all'Albo in caso di esito favorevole dell'istruttoria, entro 45 gg dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione equivale ad accoglimento;
- c) alla comunicazione dell'esito negativo dell'istruttoria e agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento;
- d) alla comunicazione del diniego all'iscrizione nei casi in cui l'istanza non possa essere accolta.

Art. 11 Conferma dell'iscrizione

1. Le imprese provvedono alla conferma dell'iscrizione con cadenza annuale, secondo le modalità previste all'art. 10 commi 1 e 2, dal 1 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione, dichiarando la permanenza dei requisiti d'iscrizione di cui all'art. 5, unitamente all'aggiornamento del modulo delle dichiarazioni obbligatorie di cui all'art. 6.

2. Il Servizio della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente competente in materia forestale provvede all'aggiornamento annuale dell'Albo ed effettua il controllo delle istanze di conferma di iscrizione pervenute.

Art. 12 Sospensione, reintegro, cancellazione

1. La sospensione dall'Albo è prevista nei seguenti casi:

- a) su istanza dell'Impresa;
- b) quando sia accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5 del presente disciplinare, tenuto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

<p>conto del successivo art. 14 comma 1 lettera c) in relazione dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in regime transitorio, previa comunicazione di avvio del procedimento;</p> <p>c) in caso di mancata presentazione dell'istanza di conferma, secondo quanto disposto all'art. 11;</p> <p>d) in caso di violazioni accertate alle norme ed alle prescrizioni di carattere ambientale o forestale.</p>
<p>2. Il Servizio della Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente competente in materia di politiche forestali dispone:</p> <p>a) la sospensione immediata per i casi di cui al precedente comma 1, lettere a) c) e d);</p> <p>b) la sospensione entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, per i casi di cui al precedente comma 1 lettera b).</p>
<p>3. L'operatore economico sospeso ha trenta giorni per definire la propria posizione.</p>
<p>4. Il <u>reintegro</u> dell'operatore economico nell'Albo è disposto dal Servizio della Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente competente in materia di politiche forestali, a seguito del venire meno dei motivi di sospensione di cui al comma 1 [lettere a) b) e c)] o al l'avvenuto ripristino dei luoghi per il punto d). In caso contrario è prevista la cancellazione, secondo quanto stabilito al successivo comma 6.</p>
<p>5. La sospensione dall'Albo comporta la perdita degli effetti previsti all'art. 3.</p>
<p>6. La <u>cancellazione</u> dall'Albo è disposta dal Servizio della Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente competente in materia di politiche forestali, previa comunicazione di avvio del procedimento, nei seguenti casi:</p> <p>a) su istanza dell'operatore economico;</p> <p>b) a seguito di falsa dichiarazione o perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 5;</p> <p>c) a seguito di cessazione dell'attività;</p> <p>d) nei casi di mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi del precedente comma 1.</p>
<p>7. La cancellazione dall'Albo:</p> <p>a) è immediata nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 6;</p> <p>b) in tutti gli altri casi è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento che la rende efficace.</p>
<p>8. Le imprese cancellate dall'Albo possono chiedere una nuova iscrizione qualora siano nuovamente soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5 e sia decorso almeno un anno dalla cancellazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa vigente.</p>
<p>Art. 13 Imprese con analoghe qualificazioni attestata da altre regioni, province autonome o altri Stati membri dell'Unione europea</p>
<p>La normativa vigente riguardante le disposizioni per l'esercizio delle attività di gestione forestale riferite alle imprese iscritte al presente albo, è estesa:</p> <p>a) alle imprese iscritte in analoghi albi, istituiti presso le altre Regioni e Province autonome, che prevedano il rispetto dei requisiti minimi di cui al precedente art. 5;</p> <p>b) alle imprese che posseggano analoghi requisiti attestati da altri Stati membri dell'Unione europea e siano in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale acquisite tramite di formazione professionale riconosciuti ai sensi della normativa vigente o individuati a livello regionale o.</p>



Art. 14 Disposizioni di prima applicazione

1. Al fine di prevenire eventuali ricadute su interessi preesistenti, di valutare e adeguare i procedimenti amministrativi specificatamente definiti, all'atto della prima applicazione del presente disciplinare valgono le seguenti disposizioni:

- a) gli obblighi derivanti dall'art. 3 non hanno valore retroattivo e non si applicano a contratti o atti convenzionali già in essere;
- b) gli obblighi derivanti dall'art. 3 comma 1 lettera c) non si applicano ai programmi di settore in essere fino alla naturale conclusione del relativo di programmazione e, comunque, non sono applicabili prima del termine del regime transitorio previsto al successivo comma 2;
- c) l'obbligo di possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 5 comma 1, lettera g), può essere dimostrata dal titolare dell'impresa, o da un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, in alternativa e in via transitoria, sino a che la Regione non proceda alla verifica delle competenze, tramite dichiarazione che attesti lo svolgimento di attività di cui all'art. 2 comma 1, per almeno **100** giornate lavorative, nei 5 anni precedenti all'iscrizione.

2. Il regime transitorio previsto al precedente art. 14 comma 1 lettera c) si applica dall'entrata in vigore del presente disciplinare, ed ha una durata biennale, eventualmente prorogabile, subordinata all'attivazione dei primi corsi per l'ottenimento della qualificazione di operatore forestale, ne rispetto di un percorso di apprendimento formale coerente con la normativa di riferimento.

3. Per gli aspetti non sostanziali e puntuali di mera applicazione pratica ed attuativa delle presenti procedure si procederà con appositi atti emanati dal Dirigente della struttura regionale competente.

4. La Giunta Regionale si riserva di apportare modifiche e integrazioni alla presente disciplina al fine di garantirne una migliore efficacia applicativa.